

TI_GERICHTE 52.2022.273 vom 24. August 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-08-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2022.273

FR: TI_GERICHTE 52.2022.273 du 24 août 2022

IT: TI_GERICHTE 52.2022.273 del 24 agosto 2022

Regeste

Revoca della licenza di condurre a titolo cautelativo. Ordine di sottoporsi a perizia di medicina del traffico

Erwägungen

E. 1.1

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 760.100). Certa è la legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato dal giudizio impugnato, di cui è destinatario (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 2 LPAm; cfr. STA 52.2021.202 del 10 novembre 2021 e riferimenti giurisprudenziali ivi citati), è ricevibile in ordine.

E. 1.2

Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAm).

E. 2

L'insorgente lamenta anzitutto una violazione del suo diritto di essere sentito per il fatto che il Governo, nonostante la sua richiesta, non ha richiamato il suo secondo verbale d'interrogatorio del 27 giugno 2022.

E. 2.1

).

E. 2.2

In concreto, il Governo, pur annotandone l'inspiegabile assenza, non ha effettivamente assunto agli atti il secondo verbale d'interrogatorio del ricorrente (riguardante i suoi dichiarati consumi occasionali di canapa). Al riguardo si è di fatto limitato a riprendere quanto riportato dall'insorgente, senza metterlo in discussione (cfr. giudizio impugnato, consid. 3). Nella sua pronuncia, il Governo ha del resto confermato l'ordine di sottoporsi a un esame di verifica e la revoca preventiva soprattutto in considerazione dell'episodio del 29 aprile 2022, in cui in base agli atti di polizia il ricorrente si è messo al volante con un valore di THC nettamente superiore a quello limite. In queste circostanze, nel rifiuto del Governo, ancorché solo implicito, di assumere il verbale in questione non è tutto sommato ancora ravvisabile una violazione del potere d'apprezzamento. In ogni caso, in questa sede il ricorrente ha potuto produrre il suddetto verbale, per modo che ogni eventuale lesione del suo diritto di essere sentito andrebbe considerata sanata (cfr. DTF 142 II 218 consid. 2.8.1,

138 II 77 consid. 4, 137 I 195 consid. 2.3.2 e rinvii, 135 I 279 consid. 2.6.1).

E. 3

.1. La licenza di condurre - anche quella in prova ai sensi dell'art. 15 a LCStr (cfr. STF 1C_219/2011 del 30 settembre 2011) - dev'essere revocata se è accertato che le condizioni legali stabilite per il suo rilascio non sono più adempite (art. 16 cpv. 1 LCStr). Secondo l'art. 16 d cpv. 1 lett. b LCStr, la licenza deve in particolare essere revocata se il conducente soffre di una forma di dipendenza che esclude l'idoneità alla guida (cfr. anche art. 14 cpv. 2 lett. c LCStr). Il Tribunale federale reputa affetto da tossicodipendenza l'individuo che presenta più di qualsiasi altra persona il rischio di mettersi al volante di un veicolo in uno stato - durevole o temporaneo - pericoloso per la circolazione. Nell'interesse della sicurezza del traffico stradale deve essere assimilato alla tossicodipendenza anche il consumo regolare di stupefacenti, qualora, per quantità e frequenza, esso sia suscettibile di diminuire l'attitudine alla guida dell'interessato. L'inidoneità può essere ammessa in particolare allorquando l'interessato non è più in grado di scindere l'uso della droga dalla guida di un veicolo a motore o se vi è un rischio importante che si ponga al volante sotto l'influsso di queste sostanze (cfr. DTF 129 II 82 consid. 4.1, 127 II 122 consid. 3c, 124 II 559 consid. 3d). Secondo la giurisprudenza, un regolare, ma controllato e moderato consumo di canapa non porta in sé alla conclusione di inidoneità alla guida. A questo riguardo, sono pure determinanti le abitudini di consumo del conducente, i suoi precedenti, il suo comportamento nell'ambito della circolazione stradale e la sua personalità (cfr. DTF 128 II 335 consid. 4b; STF 1C_458/2019 del 25 marzo 2020 consid. 2.1, 1C_41/2019 del 4 aprile 2019 consid. 2.1, 1C_487/2016 del 7 aprile 2017 consid.

E. 3.2

Secondo l'art. 15 d cpv. 1 LCStr, se sussistono dubbi sull'idoneità alla guida di una persona, quest'ultima è sottoposta a un esame di verifica. La norma elenca, in modo non esaustivo, una serie di esempi in cui l'idoneità alla guida può suscitare dubbi (cfr. lett. a-e). Due fra questi sono la guida sotto l'influsso di stupefacenti o la presenza a bordo di stupefacenti che compromettono seriamente la capacità di condurre o che comportano un elevato rischio di dipendenza (lett. b) . Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, un chiarimento medico deve essere ordinato non soltanto nei casi di guida sotto l'influsso di droghe pesanti, ma di tutti gli stupefacenti vietati dalla LStup, tra cui anche la canapa (cfr. STF 1C_330/2020 del 10 marzo 2021 consid. 3.2 e rimandi ai materiali legislativi e alla dottrina). La giurisprudenza ammette inoltre la possibilità di trarre dal rifiuto del conducente di collaborare alla verifica della sua idoneità conclusioni per lui negative (cfr. DTF 124 II 559 consid. 5a; STF 1C_487/2016 citata consid. 2.2).

E. 3.3

Se sussistono seri dubbi sull'idoneità alla guida di una persona, la licenza di condurre può essere revocata a titolo preventivo (art. 30 OAC). Tale norma istituisce una misura cautelare, destinata a proteggere gli interessi minacciati in attesa dell'esito del procedimento principale concernente la revoca di sicurezza. Per giurisprudenza, il permesso di condurre deve di regola essere revocato quando viene ordinato un esame d'idoneità di medicina del traffico (cfr. DTF 125 II 396 consid. 3; STF 1C_500/2021 del 18 agosto 2022 consid. 3.3, 1C_167/2020 dell'11 gennaio 2021 consid. 2, 1C_41/2019 citata consid. 2.1). In simili evenienze, l'idoneità alla guida è infatti seriamente messa in dubbio e, dal profilo della sicurezza della circolazione, non è ammissibile che al conducente venga lasciato il

permesso di condurre prima dell'esito degli accertamenti.

E. 3.4

A questo stadio, non occorre invece che sia già comprovata l'inedoneità del conducente (cfr. DTF 125 II 492 consid. 2b, 122 II 359 consid. 3a; STF 1C_405/2020 citata consid. 2.2 e rinvii, 1C_339/2016 citata consid. 3.1). Alla pronuncia di un ordine di accertamento dell'idoneità, come pure a una revoca a titolo preventivo, non osta inoltre la presunzione d'innocenza del processo penale. Né occorre attendere l'esito di un procedimento penale separato, prima che possano essere adottate simili misure amministrative a scopo di sicurezza, nell'interesse della sicurezza della circolazione (cfr. DTF 122 II 359 consid. 2b e c; STF 1C_405/2020 citata consid. 2.2 e rinvii, 1C_658/2015 del 20 giugno 2016 consid. 2; STA 52.2021.233 dell'8 ottobre 2021 consid. 2.4).

E. 4.1

In concreto, come accennato in narrativa, fondandosi sulle risultanze dell'incarto di polizia, la Sezione della circolazione ha disposto nei confronti dell'insorgente la revoca a titolo preventivo della licenza di condurre in prova ex art. 30 OAC, ordinandogli nel contempo di sottoporsi a una valutazione medica specialistica in applicazione dell'art. 15 d LCStr, ritenendo che vi fossero seri dubbi sulla sua idoneità alla guida. Ad analoga conclusione è approdato il Governo, confermando il predetto provvedimento. L'insorgente contesta dal canto suo che vi siano gli estremi per ordinare tali provvedimenti, negando in particolare di avere guidato sotto l'influsso di stupefacenti. L'eventuale sussistenza di un'infrazione alle norme della circolazione, soggiunge, verrà in ogni caso appurata nell'ambito del procedimento penale in corso. Per il resto, nega che il suo consumo di canapa - molto limitato (e comunque interrotto a seguito dei fatti qui in esame) - fosse atto a suscitare reali dubbi sulla sua idoneità alla guida.

E. 4.2

Ora, dal rapporto di polizia del 16 giugno 2022 agli atti emerge che il 29 aprile 2022, verso le ore 22.15, il ricorrente ha circolato alla guida del veicolo del padre in via Lischedi, a Sant'Antonino, sotto l'influsso di stupefacenti. In particolare risulta che in quelle circostanze di tempo e luogo, egli è stato controllato dagli agenti di polizia e trovato in possesso di 1.8 grammi di marijuana. Sottoposto al test indicativo drugwipe, è risultato positivo alla cannabis. Il successivo esame del sangue ha poi evidenziato una concentrazione di THC di 4.1 µg/l, ben superiore al valore di 1.5 µg/l fissato nell'art. 34 lett. a dell'ordinanza dell'USTRA concernente l'ordinanza sul controllo della circolazione stradale del 22 maggio 2008; OOCCS-USTRA; RS 741.013.1). Della sussistenza di questi fatti non vi è alcun serio motivo di dubitare. Tutti gli atti di polizia confermano in particolare che l'insorgente è stato fermato nel corso di un controllo della circolazione sulla strada, mentre era alla guida della citata automobile e che - successivamente al test positivo alla droga - gli è stato impedito di continuare il viaggio (cfr. formulario accertamento inattitudine/prelievo sangue firmato dal ricorrente pag. 1, ordine prelievo sangue e/o urine, verbale d'interrogatorio del 16 giugno 2022). Come rilevato dall'Esecutivo cantonale, nulla permette invece di affermare che, al momento del controllo, egli era fermo sul posteggio privato di un centro commerciale. Tanto meno che stava fumando uno spinello in compagnia di un amico (consumatore occasionale di marijuana) e che gli agenti sarebbero stati attirati proprio dall'odore di canapa proveniente dall'abitacolo. Di una tale ipotesi - addotta per la prima volta davanti al Governo e riproposta in questa sede - non vi è alcuna traccia nell'incarto di polizia.

Nemmeno nei suoi verbali d'interrogatorio, in cui aveva semplicemente indicato di essersi recato a Sant'Antonino con due amici (non uno) per consumare un pasto; non per appartarsi a fumare della droga leggera (cfr. citato verbale del 16 giugno 2022). Dagli atti risulta anzi che, quella sera, trovato in possesso di marijuana, il ricorrente aveva finanche dichiarato di averne fatto uso l'ultima volta una settimana prima (la sera del 23 aprile 2022, cfr. citato formulario pag. 2; cfr. pure ordine prelievo sangue e/o urine). Affermazioni, queste, che non avrebbero tuttavia avuto alcun senso se, come sostiene, fosse stato colto in flagrante. Non porta infine ad altra conclusione la dichiarazione del padre del 4 luglio 2022 già prodotta dal ricorrente. Questo scritto non dimostra affatto che quella sera egli non ha condotto un'automobile sotto l'influsso di stupefacenti, ma semmai soltanto che tra lui e il genitore esiste in generale un accordo di comportamento per le serate in cui intende bere alcolici con gli amici. Genitore che, per sua stessa ammissione, non era invece neppure a conoscenza dei consumi di droga del figlio.

E. 4.3

Fermo quanto precede, e a prescindere dal procedimento penale ancora in corso (per guida in stato di inattitudine), occorre ritenere che sussistono sufficienti indizi per affermare che il 29 aprile 2022 l'insorgente si sia messo al volante sotto l'influsso di stupefacenti (con una concentrazione di THC nettamente superiore al valore limite), e per dubitare di conseguenza della sua attitudine alla guida. A maggior ragione se si considera che a bordo del veicolo è stata anche trovata della marijuana (1.8 g) e che egli ha comunque già ammesso un consumo occasionale di canapa, per un periodo di tempo non insignificante (uno spinello circa due volte alla settimana, per un totale di circa 2 g al mese, da luglio 2021 al 29 aprile 2022). In queste circostanze, ben poteva l'autorità dipartimentale nutrire dei sospetti sull'idoneità alla guida dell'insorgente, e in particolare sulla sua capacità di scindere il consumo di sostanze dalla guida, e ordinarli di sottoporsi a una valutazione specialistica in applicazione dell'art. 15 d cpv. 1 lett. b LCStr. Se e in che misura il ricorrente faccia ancora uso di canapa (o se, come preteso, abbia ormai posto fine ai suoi consumi) andrà per principio chiarito nel contesto della perizia di medicina del traffico. Tale uso non andrà inoltre considerato isolatamente, ma nell'anamnesi completa delle sostanze assunte dall'interessato (alcol, medicinali, droghe) e della coscienza del problema di scindere il consumo dalla guida (cfr. Bruno Liniger, Drogen, Medikamente und Fahreignung, in: Handbuch der verkehrsmedizinischen Begutachtung, Arbeitsgruppe Verkehrsmedizin der Schweizerischen Gesellschaft für Rechtsmedizin, Berna 2005 pag. 37). Di regola, l'inidoneità va ammessa allorché un conducente non è più in grado di scindere l'uso della canapa dalla guida di un veicolo a motore, o se vi è un rischio importante che si ponga al volante sotto l'influsso di queste sostanze (che può risultare potenziato dal concomitante uso di altre sostanze quali l'alcol, cfr. DTF 124 II 559 consid. 4b).

E. 4.4

Nel frattempo, con le precedenti istanze v'è da ritenere che ricorrano pure gli estremi per estromettere il conducente dalla circolazione a titolo preventivo in applicazione dell'art. 30 OAC, nel preminente interesse della circolazione stradale (cfr. pure EXPERTENGRUPPE VERKEHRSSICHERHEIT, Leitfaden Fahreignung del 27 aprile 2020, cifra 2 lett. a). Per quanto gli indizi agli atti non permettano effettivamente di qualificarlo come un importante consumatore di canapa, non si può ignorare che l'episodio in cui è incappato - guida con una concentrazione nettamente superiore alla soglia limite (1.5 µg/l) e con a bordo dello stupefacente - mina comunque sensibilmente la sua effettiva capacità di scindere l'uso della

droga dalla guida. Ancorché la canapa rientri tra le "droghe leggere", il suo consumo in relazione al traffico stradale non va del resto sottovalutato, poiché comporta delle limitazioni sulla percezione, la psicomotricità e sulle funzioni cognitive e affettive e, di conseguenza, limita la capacità di condurre con sicurezza un veicolo (cfr. DTF 130 IV 32 consid. 5.2, 124 II 559 consid. 4a; STA 52.2022.114 del 15 giugno 2022 consid. 3.3 e rinvii; Kai Knöpfli, Die heutige Bedeutung und Praxis von Fahreignungsuntersuchungen, in: Strassenverkehrsrechts-Tagung 21.-22. Juni 2016, Berna 2016, pag. 229 seg.). In base allo stato delle conoscenze attuali, i primi effetti di compromissione si hanno con una concentrazione di 1-2.5 ng/ml di THC nel sangue; a partire da un valore di circa 3.0-4.1 ng/ml si verificano limitazioni nel coordinamento e nella reazione, paragonabili a quelle che subentrano con un'alcolemia dello 0.5 ‰. Da una concentrazione di 5 ng/ml di THC sussiste poi un elevato rischio d'incidente (cfr. Ufficio federale della sanità pubblica UFSP, Scheda informativa, Circolazione stradale e canapa: valore limite di THC, febbraio 2021). Essendo tutto sommato seriamente messa in dubbio la sua idoneità alla guida, dal profilo della sicurezza della circolazione, non è insomma ammissibile che gli sia lasciato il permesso di condurre prima dell'esito della perizia di medicina del traffico. Tanto più che una simile misura tutela alla fin fine anche il conducente stesso (cfr. STA 52.2021.233 citata consid. 3.5; cfr. Cédric Mizel, Droit et pratique illustré du retrait du permis de conduire, Berna 2015, pag. 122).

E. 4.5

In conclusione, questo Tribunale ritiene che sia l'ordine di sottoporsi a una perizia di medicina del traffico che la revoca a titolo preventivo della licenza di condurre ri sultino proporzionati e giustificati. Il giudizio impugnato deve di conseguenza essere confermato, siccome immune da violazioni del diritto.

E. 5.1

Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto respinto.

E. 5.2

L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda provvisoria volta a concedere effetto sospensivo al gravame.

E. 5.3

Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAm). Per questi motivi, decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, rimane interamente a suo carico. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il vicepresidente
La
vicecancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.